



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ARST S.p.A.

Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer - Nuoro, Sassari - Alghero e della linea Metropolitana di Sassari

PROGETTO ESECUTIVO

progettista: Ing. Gianni Pirino

Supporto tecnico-operativo
alla progettazione: Ing. Francesca Bianchi
Geom. Paolo Atzori
Geom. Massimo Dettori
Geom. Claudio Pireddu

OPERE DI ARMAMENTO FERROVIARIO

OGGETTO:

Schema di contratto

NOME-FILE

SCALA:

—

REV.	MODIFICHE	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	06/2018	P.ATZORI		
1	REVISIONE	10/2018	F.BIANCHI		
2	REVISIONE	12/2018	F.BIANCHI		

TAVOLA:

A_400_02



trasporti regionali della sardegna

ARST S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer – Nuoro, Sassari –
Alghero e della linea Metropolitana di Sassari**

Gara n. _____ – CIG _____ – CUP _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ a Cagliari, via ____ n. ____.

TRA

ing. Antioco Porcu, nato a Cagliari il 12.06.1960, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari –
Via Posada n. 8/10 – Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 - domiciliato presso
la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata
come "Committente e/o ARST",

E

....., nato a il giusta **procura speciale** a lui conferita
dal sig., Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, nato a
..... il, con procura in data, repertorio, a rogito
Notaio dr., che si allega in copia (allegato A), il quale interviene al
presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di: con Sede
Legale in, via....., iscritta nel Registro Imprese di, codice fiscale
e partita IVA, in seguito indicata come **"Appaltatore"**.

PREMESSO CHE

➤ che, con procedura _____ ai sensi dell'art. _____ del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.

50, la Committente ha indetto una gara di appalto per l'esecuzione di

"Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer – Nuoro, Sassari

– Alghero e della linea Metropolitana di Sassari ”;

➤ A seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Deliberazione

dell'Amministratore Unico n. _____ del _____ l'appalto è stato aggiudicato a

_____ con sede in _____ (_____), via _____ ;.

➤ L'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso

dei requisiti dichiarati in sede di gara.

➤ che l'Appaltatore ha prodotto i documenti richiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n.

187;

➤ Si è provveduto, nel corso del mese di _____, a richiedere il rilascio delle

"informazioni antimafia" di cui al D.Lgs. n. 159/2011, dal sito del Ministero

dell'Interno, tramite l'accesso alla BDNA.

➤ Ad oggi, tramite l'accesso alla BDNA, si è avuto riscontro, con esito _____,

per le Società:

➤ che l'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto mediante polizza n. _____

rilasciata da _____ agenzia di _____ codice _____

in data _____, di importo pari a € _____, _____ (Euro

_____ / _____).

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e

stipula quanto segue.

ART. 1 - Valore delle premesse

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione dei "**Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer – Nuoro, Sassari – Alghero e della linea Metropolitana di Sassari** ", comprese tutte le opere e forniture necessari per la loro realizzazione, a perfetta regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente.

ART. 3 - Documentazione contrattuale

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente contratto:

- a) Capitolato Speciale d'appalto;
- b) Capitolato Tecnico;
- c) Offerta economica, come da elenco allegato alla lettera ____;
- d) Disciplinare di gara;
- e) Progetto esecutivo (come da elenco elaborati);
- f) Lettera di invito;;
- g) La documentazione prodotta in sede di gara come da elenco allegato alla lettera ____;
- h) Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e incondizionata accettazione.

ART. 4 – Consegna lavori, durata, sospensione e differimento del termine di ultimazione

L'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla Committente, entro dieci giorni dalla

firma del Contratto, una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la

quale confermi e dia espressamente atto ad ogni effetto di legge e di contratto che:

-le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna, confermate;

-restano fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalità esecutive

previste dal contratto, nei capitolati e, in genere, in tutti gli atti e documenti

contrattuali;

-il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente contratto è remunerativo.

Con tale dichiarazione l'Appaltatore dovrà, altresì, obbligarsi ad eseguire, senza oneri

e costi aggiuntivi per la Committente, tutte le lavorazioni e/o prestazioni che si

rendessero necessarie a seguito del Progetto di ottimizzazione redatto sulla scorta

della punteggiata di progetto e dalle risultanze dei rilievi di binario di cui al punto 1.1

del Capitolato Tecnico.

In caso di mancata produzione di detta dichiarazione o di presentazione di una

dichiarazione avente contenuti difformi, il contratto si intenderà risolto di diritto in

danno dell'Appaltatore.

A seguito della presentazione della dichiarazione detta, della garanzia per la cauzione

definitiva di cui al successivo art. 15 del presente contratto, nonché delle polizze di

cui al paragrafo 4 del Capitolato Amministrativo, si procederà alla consegna dei

lavori. La consegna interverrà entro dieci giorni dalla presentazione, da parte

dell'Appaltatore, dell'ultimo dei documenti detti. L'Appaltatore sarà invitato alla

consegna, a mezzo telegramma o telefax o comunicazione via pec, con almeno tre

giorni di anticipo. Della consegna si darà atto con apposito verbale redatto dalla

Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore. Nello stesso

verbale la Direzione Lavori darà, inoltre, atto dell'avvenuta presentazione della

documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il verbale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà di ARST S.p.A. di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.

La Committente potrà procedere a consegne parziali dei lavori, senza che ciò possa determinare riserve o eccezioni alcuna per l'Appaltatore.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, l'Appaltatore potrà chiedere il recesso del contratto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al recesso, spetterà all'Appaltatore esclusivamente l'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non potevano essere evitati dall'Appaltatore con l'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla istanza di recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento spetterà

all'Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere il contratto.

L'Appaltatore è inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo approvato.

La durata dei lavori è stabilita in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna. La Committente ha facoltà insindacabile di sospendere le prestazioni con conseguente protrazione automatica del termine di esecuzione, per cause di forza maggiore, necessità o pubblico interesse, ovvero, per cause estranee alla Committente ed all'Appaltatore ed in particolare, in modo esemplificativo e non limitativo:

- per cause idrogeologiche e simili;
- per fatto di Autorità amministrativa o giudiziaria ("factum principis");
- per l'introduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o dagli Enti locali interessati dall'opera e/o dalle competenti Soprintendenze.

Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spetterà all'Appaltatore, essendo a carico dello stesso ogni alea relativa, comunque valutata in sede di offerta. Nel caso di sospensione, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per i lavori, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. In tal caso all'Appaltatore spetterà soltanto il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e delle forniture, nella misura in cui i lavori, i materiali e le forniture siano riconosciuti ed accettati dalla Committente, senza diritto a rimborsi, indennizzi o maggiori somme per mancato utile. Durante il periodo di sospensione dei lavori l'Appaltatore dovrà aver cura di proteggere e custodire tutti i lavori in corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo possesso per

l'esecuzione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei termini contrattuali, è onere dell'Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini. Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini contrattuali. La Committente, qualora ricorrano i presupposti – a proprio insindacabile giudizio – potrà concedere termini suppletivi e/o proroghe.

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o responsabilità dell'Appaltatore.

L'integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrà essere riscontrata in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerà formale verbale. Anche qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per l'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dei Lavori provvederà alla redazione del verbale di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall'Appaltatore, da inviare alla Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per l'accettazione provvisoria dei lavori e per l'apertura al pre-esercizio, fermo restando il collaudo finale e sempre che l'Appaltatore abbia ottemperato ad eventuali prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5 - Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore, tra l'altro, conferma e dà espressamente atto, senza riserva, ad ogni effetto di legge e di contratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi, quindi, a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione,

procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti

nella documentazione contrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalità,

conoscenza diretta mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella

determinazione dell'offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere

organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona,

delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle

strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con

infrastrutture stradali, ferroviarie e tranviarie in esercizio, dei sovraservizi e

sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto,

che possano influire sull'esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerosità;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano

d'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilità sul luogo dei lavori,

degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione

onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di

approvvigionamento;

- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica,

geotecnica, geologica e idrogeologica di tutte le aree interessate dai lavori;

- di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, sotto la

soggezione di interferenze derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario e

tranviario;

- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave,

delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e

del sottosuolo e delle condizioni generali e particolari, nonché le interferenze,

potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori

	compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;	
	- di impegnarsi a dare corso e ad ultimare l'esecuzione delle opere e dei lavori in	
	conformità alle prescrizioni temporali imposte dalla Committente e precisate nella	
	documentazione di gara;	
	- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di	
	personale, dei macchinari e delle attrezzature necessari a garantire la perfetta	
	esecuzione dell'appalto, sì da poter sostenere, interamente ed esclusivamente a	
	proprio rischio, le spese, la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione dello stesso;	
	- di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle	
	vigenti e future norme in materia di sicurezza;	
	- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le	
	normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavori,	
	nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;	
	- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
	legge 13 agosto 2013 n. 136 e successive modifiche;	
	- di accettare i contenuti dell'elaborato <i>S 100 01 Piano di Sicurezza e</i>	
	<i>Coordinamento</i> , nonché la stima degli oneri e di tutti gli elaborati a cura del CSP;	
	- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni	
	criminali nel settore degli appalti, in particolare il Patto di Integrità.	
	ART. 6 - Corrispettivo	
	Il corrispettivo contrattuale, determinato in parte a corpo ed in parte a misura, è	
	stabilito nella somma onnicomprensiva di € _____, ____ (Euro	
	_____/____), di cui € 16.319,04 (Euro	
	Sediciemilatrecentodiciannove/04) per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso,	
	oltre l'IIVA come per legge. L'Appaltatore dà espressamente atto e conferma che il	
	9/34	

prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore medesimo - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di offerta, e dal presente contratto - ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Il corrispettivo contrattuale compensa la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'opera, completa in tutte le sue parti e relativi accessori, con le modalità e condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate. Il prezzo suddetto, pertanto, comprende e compensa tutte le spese e oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a titolo esemplificativo: documenti e misure di sicurezza (in fase di esecuzione lavori), provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisoriale e provvisorie, e tutto quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta anche per quanto attiene alla sicurezza.

E' esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla legge. È esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla legge. In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in Elenco Prezzi saranno determinati con riferimento alle procedure di cui all'art. 2.5.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha diritto di imporre l'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e l'Appaltatore dovrà

tempestivamente provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie riserve ai sensi del successivo art. 25.

ART. 7 - Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata ogni 30 (trenta) giorni a condizione che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia, un importo non inferiore a € 30.000,00 (diconsi Euro trentamila/00).

Nei successivi 15 giorni la Direzione Lavori redigerà il relativo stato di avanzamento (SAL). La contabilizzazione dei lavori, così come i pagamenti effettuati, non comportano accettazione delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in ordine alla quantità e qualità delle prestazioni eseguite. Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa l'Appaltatore vale quanto disciplinato all'art. 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Quando il subappaltatore o il cottimista non è una microimpresa o piccola impresa l'Appaltatore può comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo, al momento in cui mette la regolare fattura.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta e comunque subordinatamente all'acquisizione del DURC da parte del Committente ovvero alla produzione da parte dell'Appaltatore dei documenti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento così redatto la stazione appaltante autorizza i

due distinti pagamenti, uno nei confronti dell'Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltare.

A seguito dell'emissione del certificato di pagamento, l'Appaltatore provvederà ed emettere regolare fattura.

Il pagamento delle fatture, in entrambi i casi, sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, all'appalto di cui al presente contratto indicato dall'Appaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del subappaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, affinché la stazione appaltante possa corrispondere direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dai punti a) e b) del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs 50/2016

Le fatture dovranno essere intestate a: ARST S.p.A. - Via Posada 8/10 - 09122 Cagliari - P.I. 00145190922. Ai sensi della legge n. 96/2017, sulle fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A, dovranno riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter D.P.R. n. 633/72". ARST SpA corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore. I pagamenti si intendono effettuati in acconto. In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di contabilizzazione dei lavori, sarà ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine di 30 giorni previsto per la liquidazione della fattura. In caso di ritardata

liquidazione delle fatture oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse - ovvero oltre l'eventuale termine ridotto conseguente alla ritardata emissione del certificato di pagamento - l'Appaltatore ed i subappaltatori potranno richiedere gli interessi al tasso legale. Sull'ammontare di ciascuna rata di acconto sarà applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a norma dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione del conto finale. Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 (" ... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ... "), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

ART. 8 - Penali

Penali per ritardo sul termine finale:

- una penale giornaliera dell'uno per mille dell'importo di contratto, pari a € _____, _____ (_____ / _____) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;

Nell'ipotesi di modifica dei tempi previsti per la consegna dei lavori, per cause non riconducibili alle responsabilità dell'Appaltatore, le Parti provvederanno ad adeguare il "Programma di esecuzione dei lavori" limitatamente alle prestazioni interessate dalla consegna differita. Resta, comunque, fermo che le prestazioni non interessate dalla consegna differita dovranno essere eseguite nei termini previsti dal "Programma di esecuzione dei lavori" e che eventuali ritardi comporteranno l'applicazione delle penali dette, per l'intero importo previsto.

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.

Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali di ritardo:

- una penale giornaliera dell'uno per mille dell'importo di contratto, pari a € _____,

(_____ / _____) per ogni giorno di ritardo oltre 7 giorni in caso di:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel programma esecutivo approvato;

La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma operativo.

La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera c) è applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà della Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell'opera.

L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in acconto ed a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penali, si provvederà escutendo la garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell' art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Non è previsto alcun premio di accelerazione, né il riconoscimento di eventuali maggiori oneri, costi o spese che l'Appaltatore dovesse – a qualsiasi titolo – sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto, anche nell'ipotesi che dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

ART. 9 - Varianti in corso d'opera, aumento e diminuzione dei lavori

L'Appaltatore non potrà, autonomamente, apportare variazioni ai lavori se non previa autorizzazione scritta della Committente.

In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potrà richiedere la immediata demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate, applicando – se del caso - una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, la esecuzione di lavori più onerosi, o maggiori o di migliore qualità, non specificatamente autorizzati per iscritto, darà diritto all'Appaltatore ad un maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un vantaggio per l'opera o per la Committente.

La Committente ha la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Eventuali adeguamenti in aumento delle quantità delle lavorazioni previste in Contratto, verranno compensate con i prezzi di offerta o con la formazione di nuovi prezzi secondo le indicazioni fornite nel capitolato speciale d'appalto cui si rimanda.

ART. 10 - Direttore di cantiere

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà nominare il Direttore di cantiere, al

quale conferirà i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovrà essere depositato nello stesso termine presso la Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del Direttore di cantiere e dei tecnici che lo coadiuvano, senza che l'Appaltatore o le persone sostituite o sostituende possano opporsi o pretendere indennità o risarcimento alcuno.

ART. 11 - Direzione e vigilanza dei lavori

La Committente svolgerà la direzione dei lavori a mezzo di incaricati nominati prima dell'inizio delle prestazioni, che potranno essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R.

L'Appaltatore dovrà ottemperare sempre e senza indugio a tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

In corso d'opera, specifiche attività di vigilanza e controllo potranno essere svolte dalle competenti strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Autonoma della Sardegna.

In qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del Ministero e della Regione, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori e di effettuare controlli e ordinare l'esecuzione di prove anche di laboratorio, nonché l'acquisizione di certificazioni sui materiali e sulle forniture anche prima o durante la loro posa in opera.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e degli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza, il personale ed i mezzi necessari per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche.

Le prescrizioni della Direzione dei Lavori non potranno giammai essere disattese e/o

invocate dall'Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come

causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione

dei Lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed al

Decreto Ministeriale 07/03/2018 n. 49 e DPR 207/2010 nelle parti non abrogate.

ART. 12- Oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni e le attività previste in contratto,

secondo la perfetta regola dell'arte, in conformità a quanto previsto dalla

documentazione contrattuale, con l'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge,

decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, da intendersi in questa

sede integralmente richiamati e trascritti.

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna,

l'Appaltatore dovrà:

- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le

misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura,

verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;

- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del

cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi

dovrà farsi con polizza a favore dell'ARST;

- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di

occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l'esecuzione dei

lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e

mezzi d'opera da impiegarsi;

- provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo

	dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il	
	funzionamento del cantiere;	
	- provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,	
	di appositi cartelli indicativi dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del	
	D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del	
	Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché nelle proporzioni e nei	
	tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni	
	relative alle modalità che regolano le azioni di informazione e pubblicità emanate	
	dalla Regione Autonoma della Sardegna;	
	- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la	
	documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa	
	la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali	
	subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali	
	imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia	
	delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli	
	dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;	
	- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni	
	sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;	
	- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento	
	economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore	
	per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è altresì	
	responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali	
	subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito	
	del contratto di subappalto.	
	La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento	
	18,34	

e con la frequenza che riterrà opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima – fermo restando la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 23 – avrà diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando l'Appaltatore non avrà prodotto idonea documentazione probatoria dell'assolvimento di tali obblighi.

L'Appaltatore non potrà richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;

- provvedere all'esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale. L'Appaltatore, pertanto, terrà indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

- verificare prima dell'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori

adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o modifica dei tempi. Costituiscono un onere ed obbligo dell'Appaltatore le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati (Comune, ANAS, Provincia, Enti Regionali, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;

- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a mezzo di deviazioni, la regolare continuità dell'esercizio ferroviario e tranviario (nei termini e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Capitolato Tecnico), delle strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle fognature e dei servizi in genere, delle proprietà pubbliche e private, provvedendo, anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale, ferroviaria e tranviaria, da attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla Committente. Restano pure a carico dell'Appaltatore le soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla presenza di linee ferroviarie e tranviarie in esercizio, linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in genere, e dalla necessità di una loro eventuale protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

- ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le modalità esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilità), sia per

attuare quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti. L'Appaltatore si riconosce, altresì, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertà del deflusso delle acque;

- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;
- denunciare tempestivamente alla competenti Autorità ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico od archeologico. La proprietà dei summenzionati oggetti sarà della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia;
- sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o su più turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
- assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali, successive modifiche o integrazioni;
- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti dell'Appaltatore ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite conformemente alle previsioni e ai tempi di contratto;

- eseguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori

e/o la Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle

prestazioni a termini del contratto;

- eseguire, presso istituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla

Direzione Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni

tempo ordinati sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto

prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e

manuali richiamati nei documenti contrattuali;

- eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del

cantiere, attrezzato in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e

perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;

- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori,

di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse

particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, nonché

prescritto dagli Enti competenti, in particolare dall'Amministrazione Comunali.

ART. 13- Accettazione delle opere

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni

saranno certificate dalla Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalità

delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione e, comunque, una

volta che siano state ottemperate eventuali prescrizioni contenute nel verbale di

ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso

accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia di buona e tempestiva esecuzione sarà mantenuta sino alla presa in

consegna definitiva delle opere.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla

Committente per la verifica e collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si intende intervenuta con l'approvazione del certificato di collaudo finale dell'intera opera.

ART. 14 - Manutenzione

L'Appaltatore ha l'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite, dei materiali, apparecchiature e impianti forniti, già in corso d'opera e sino alla presa in consegna definitiva dell'opera, previo esito positivo del collaudo finale. Il relativo onere è compreso nel corrispettivo dell'appalto.

La manutenzione delle opere dovrà essere garantita in conformità alle indicazioni minime di cui al progetto esecutivo e, in particolare, al Capitolato tecnico e relativi allegati.

La presa in consegna definitiva avverrà dopo la accettazione definitiva; peraltro la Committente potrà chiedere la consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso d'opera, sia dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta accettazione. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venir meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla immediata riparazione e completamento di eventuali difetti e mancanze riscontrati dalla Committente.

ART. 15 - Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione di cui al punto 4.2 del Capitolato speciale d'appalto, nella misura del% dell'importo contrattuale, mediante polizza n., prestata dalla

Compagnia di assicurazione in data di importo pari a €

.....

Resta convenuto che l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la suddetta garanzia, sino all'importo convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del reintegro, la Committente sarà autorizzata a trattenere gli importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.

La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche a titolo di penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver pagato in più durante lo svolgimento dei lavori rispetto a quanto risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale adempimento alle obbligazioni contrattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente stessa ritenga di avere nei confronti dell'Appaltatore in relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sarà svincolato con la presa in consegna definitiva dell'opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso l'Appaltatore, soltanto dopo che sia stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di collaudo finale e vi sia stata la conseguente accettazione definitiva dell'opera.

L'Appaltatore oltre alle assicurazioni dette ed a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrà stipulare, a sua cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze assicurative previste all'art 4.4 del Capitolato speciale d'appalto.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle attività cui esse si riferiscono.

L'Appaltatore non potrà iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell'esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni conseguente responsabilità, in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all'Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

ART. 16 - Subappalto

Il subappalto, oltre che dall'art. 1.6 del Capitolato speciale di appalto è disciplinato dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione o proroghe per l'eventuale ritardo o diniego dell'autorizzazione al subappalto.

I contratti di subappalto, nell'ipotesi di A.T.I., dovranno essere sottoscritti esclusivamente dall'impresa mandataria.

L'Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell'esecuzione dei lavori subappaltati e di ogni adempimento comunque ad essi connesso, e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte

subappaltatrici, dei loro dipendenti o di terzi.

L'Appaltatore dovrà prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all'art. 105, comma 19, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrà cura di organizzare e coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.

ART. 17 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.

L'Appaltatore può cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto previa espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso l'atto di cessione dovrà prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto e comunque comporta per l'Appaltatore l'onere di restituire immediatamente alla Committente le eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 18 - Lavori in economia

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto dalla Direzione Lavori.

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni che, ancorché non previste nel Contratto, siano complementari e/o accessorie a quelle oggetto del contratto stesso.

I lavori in economia saranno compensati alle condizioni di cui all'art. 2.5.1.3 del Capitolato Speciale di appalto.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso suindicato.

ART. 19 - Responsabilità verso terzi

La Committente è estranea ai rapporti dell'Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili all'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, perciò, terrà indenne la Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all'attività dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore, questi sarà tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facoltà per la Committente di escutere la garanzia di cui all'art. 15 del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agli immobili in genere, sia della Committente, sia di terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità ed efficienza dei fabbricati, degli immobili e degli impianti.

Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

Egli dovrà provvedere altresì, a propria cura e spese, ad eventuali constatazioni di fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori.

ART. 20 - Pubblicità

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che l'Appaltatore costruisca.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di apporre, o di cedere a terzi la possibilità di apporre avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti o delle facoltà che la Committente si è riservata.

Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa, anche se di derivazione regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai "cartelli di cantiere".

ART. 21 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

L'Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

ART. 22 - Collaudo

Sarà effettuato un collaudo finale delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il collaudo sarà effettuato secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato

speciale di appalto al paragrafo 3.4. L'Appaltatore, a sue cure e spese, dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

ART. 23- Recesso e risoluzione del contratto

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta all'Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente e, a titolo di mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza tra l'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto spettante all'Appaltatore per le forniture, per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente.

Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell'Appaltatore nei casi seguenti:

- in caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza;
- nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge e, in genere, per violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;
- fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare, se ditta individuale;
- quando il ritardo abbia comportato l'applicazione di penali pari al 5% del valore complessivo originario del contratto;

- nei casi previsti dai documenti contrattuali;

- quando l'Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di recupero dei vizi di esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto quando, ritenuto che il comportamento dell'Appaltatore concretizzi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel termine di 10 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Committente abbia comunicato all'Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto stabilito e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla Committente; l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l'eventuale maggiore importo – rispetto a quello di contratto – pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l'intero debito nei confronti dell'Appaltatore nonché la garanzia fideiussoria di cui all'art. 15, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi e della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, l'Appaltatore ha l'onere di sgomberare immediatamente entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, il cantiere ed il sito dei

lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere eseguite ed i materiali approvvigionati e accettati, e lasciando in proprietà dietro corrispettivo o noleggiando alla Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisorie espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sarà definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree di cantiere e del sito dei lavori da parte dell'Appaltatore e la Committente è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con l'Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell'opera, anche nei confronti dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell'Appaltatore. La risoluzione del contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell'Appaltatore l'obbligo di immediato abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente riconosciuta in via giudiziale la illegittimità della risoluzione, l'Appaltatore sarà egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a consentire l'accesso della Committente al cantiere ed al sito, e per il solo fatto di avere ritardato l'accesso di quest'ultima, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penalità pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell'accesso

medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del cantiere da parte dell'Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto o alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrà opportune per reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 24 - Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 25 - Riserve

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 3.12 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 26 - Controversie

Tutte le possono essere risolte nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 27 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall'Appaltatore, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 28 - Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari l'Appaltatore elegge domicilio in _____,

	via _____ n. _____ ; eventuali mutamenti del domicilio dell'Appaltatore non	
	saranno opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto tra le parti.	
	Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si	
	intende a tutti gli effetti trasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.	
	ART. 29 - Spese contrattuali	
	Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed	
	elaborati, bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali ed, in genere,	
	spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto	
	del presente contratto, fino all'approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione	
	di quelle legislativamente poste a carico della Committente.	
	L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è eseguito	
	nell'esercizio di impresa e, pertanto, lo stesso è soggetto ad Iva ai sensi del DPR	
	26.10.1972, n. 633.	
	ART. 30 - Efficacia del contratto	
	Il presente contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua	
	sottoscrizione.	
	L'efficacia dello stesso è subordinata all'esito della informazione della competente	
	Prefettura in relazione alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.	
	Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il	
	contratto si intenderà risolto di diritto anche ai sensi dell'art. 1456 C.C.	
	ART. 31 - Disposizioni finali	
	Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si	
	intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti	
	in materia di opere pubbliche e, in particolare, le norme contenute nel D. Lgs.	
	33/34	

50/2016, nel D.M. 49/2018 e nel DPR 207/2010 per quanto applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

PER Appaltatrice

PER ARST S.p.A.

ing.

ing. Antioco Porcu

Procuratore mandataria

Amministratore Unico

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)